



Decreto Dirigenziale n. 177 del 20/07/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

RICHIESTA DI RIASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTO DI ACQUE TERMALI GIA' DENOMINATA "GARDEN CLUB ISCHIA" PRESENTATA DALLA SOCIETA' "LE CARRUBE IMMOBILIARE S.P.A.". RIGETTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con istanza del 24/02/10, acquisita al prot. 2010.0209146 del 09/03/10, la società "Le Carrube Immobiliare s.p.a." (nel seguito: società s.p.a.) ha chiesto la riassegnazione della concessione in oggetto, precedentemente cessata, ai sensi dell'art. 44, c. 18, L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.;
- b. che con nota prot. 0369626 del 28/04/2010 questo Settore (nel seguito: Settore) ha comunicato alla società s.p.a. di non poter dare seguito alla precedente richiesta, a seguito dell'approvazione del regolamento regionale n°10/2010;
- c. che la società s.p.a. ha ricorso al Tar avverso detto provvedimento e il Tar Campania, con sentenza n°4114/2011, ha accolto detto ricorso;
- d. che la Regione Campania ha ricorso avverso detta sentenza, proponendo altresì al Consiglio di Stato istanza cautelare e quest'ultima è stata rigettata con ordinanza n°206/2012 sez. V;
- e. che in doverosa ottemperanza della sentenza T.A.R. in oggetto e fatto salvo quanto sarà disposto dal Consiglio di Stato con sentenza da emanare, il Settore ha comunicato alla società s.p.a. , con nota prot. 174084 del 06/03/2012, il riavvio del procedimento, richiedendo le necessarie integrazioni;
- f. che a fronte di tale comunicazione è pervenuta, dalla società "Le Carrube Immobiliare s.r.l." (nel seguito: società s.r.l.) la nota del 06/04/2012 prot. 274056 del 10/04/2012 con allegati alcuni documenti;
- g. che il Settore, con nota prot. 0329191 del 02/05/2012, ha chiesto di chiarire la posizione della società s.r.l. e della società s.p.a.;
- h. che in esito a detta richiesta è pervenuta la nota del 16/05/2012 acquisita il 22/05/2012 prot. 0397156 del 24/05/2012 con la quale il legale rappresentante della società s.r.l. ha, tra l'altro, significato che la società s.p.a. si è trasformata nella società s.r.l.;
- i. che con nota prot. 0422587 del 01/06/2012 il Settore comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 29, commi 1 e 2, L.R. n°1/2008) ;
- j. che a riscontro di suddetta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è pervenuta nota della società s.r.l., in data 03/07/2012, acquisita la prot. 0516853 del 05/07/2012;.

CONSIDERATO

- a. che le attività istruttorie sono state riavviate, in ossequio alla richiamata sentenza TAR, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., nel rispetto della L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii. e del D.D. n°1268/2003 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 39 del 01/09/2003);
- b. che , in esito alle attività istruttorie conseguentemente espletate dal Settore, si è rilevato che non può procedersi all'accoglimento dell'istanza, per i motivi già rappresentati alla società s.r.l. e alla società s.p.a. con specifica comunicazione ai sensi dell'art. 29 della L.R. n°1/2008 e dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e appresso indicati:
 - b.1 Con sentenza n. 235 del 19-22 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 53 dell'8/8/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2010 n. 11 in quanto: «... L'art. 2 della legge censurata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato. ...»;
 - b.2 Questo Settore ha interpellato la competente Avvocatura Regionale, in ordine agli effetti della citata sentenza nell'applicazione della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - b.3 L'Avvocatura Regionale ha trasmesso il proprio parere PP-0151-15-12/2011 prot. 0698221 del 15/09/2011, già inviato alla società s.p.a. e alla società s.r.l., al quale si rimanda quale parte integrante e sostanziale del provvedimento. Ai fini di quest'ultimo, occorre evidenziare

che l'Avvocatura regionale (si confronti pagg. 3 e 4) ha ravvisato, tra l'altro, che: « ... L'art. 16 del D. Lgs. in parola [NdR: D.Lgs.59/2010] specificamente dispone che: “1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi ...4. Nei casi di cui al co. 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo” ...»;

« ... Tale sentenza ha chiarito che le concessioni demaniali idriche (rectius minerarie) non rientrano fra le ipotesi escluse dal legislatore statale dall'ambito di operatività del D. Lgs. 59/2010. Nel caso di specie, pertanto, nelle more dell'auspicabile intervento di adeguamento del legislatore regionale, l'operato dell'Amministrazione competente dovrebbe essere improntato al rispetto delle fonti comunitarie e di derivazione comunitaria vincolanti, sia privilegiando l'interpretazione e l'applicazione della normativa regionale in guisa tale da assicurare comunque il rispetto dei superiori principi vincolanti del Trattato Ce, nonché delle disposizioni statali di recepimento della normativa comunitaria in materia di concorrenza nell'accesso e nell'esercizio di servizi nel mercato interno, sia disapplicando quelle norme regionali (fra cui i co. 13 e 14 dell' art. 4, L.R. 8/08) che appaiono in aperto contrasto con la suddetta disciplina di derivazione comunitaria...».

b.4 Anche la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 671 del 6/12/2011 (sul B.U.R.C. n°7 del 30/01/2012) ha, tra l'altro:

b.4.1 considerato che «per procedere al rilascio delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., devono applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii., sulla scorta del piano di settore di cui agli articoli 38 e seguenti della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., essendo ad esso demandata l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione nonché le forme di tutela e utilizzazione delle risorse e la delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse stesse». Affermando ciò, la Giunta regionale, nell'incontestabile esercizio del proprio potere pianificatorio in materia di acque minerali e termali, ha tra l'altro, manifestato la volontà di disporre gli affidamenti in concessione di tali risorse, comprese quelle relative a concessioni già cessate (che appartengono tutte al proprio patrimonio indisponibile), con procedura di gara ad evidenza pubblica, e solo dopo l'approvazione del piano di settore di cui agli articoli 38 e ss., L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii.;

b.4.2 preso atto che «il competente Settore non può, allo stato attuale, dare seguito alle istanze di rilascio o di rinnovo delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii. e delle concessioni di risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 e ss.mm.ii., né può dare avvio alle procedure di assegnazione di concessioni precedentemente cessate ...».

b.5 Ad ulteriore conferma della necessità del piano di settore per poter procedere alla riassegnazione di concessioni ricadenti nell'isola d'Ischia, si fa osservare che:

- in data 10/12/2010 (prot.996751 del 14/12/2010) è pervenuta, dalla società “I Faraglioni s.r.l.” (si veda successivo punto b.8.3) istanza del 06/12/2010 con cui la stessa, nel dichiarare di essere «in possesso delle strutture utilizzative in virtù di un contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 1620/1T del 06/08/2010» chiedeva il conferimento della concessione cessata “Garden Club Ischia”;
- con nota prot. 1012985 del 20/12/2010 questo Settore rappresentò che, nelle more dell'adozione del piano di settore di cui agli articoli 38 e ss. della L.R.8/2008 s.m.i. stanti le condizioni di criticità in cui versano le risorse dell'isola d'Ischia, le concessioni dichiarate cessate non possono essere riassegnate.

b.6 Dalla più recente giurisprudenza amministrativa e costituzionale (TAR – Puglia – Lecce - Sez. I, sent. n. 721/2012 Reg. Prov. Coll. – sentenza Corte Costituzionale n. 114/2012)

- discende chiaramente l'obbligo di assegnare concessioni per lo sfruttamento di risorse termo-minerali esclusivamente a mezzo gara ad evidenza pubblica.
- b.7 Il programma tecnico-finanziario di sfruttamento della concessione non è rispettoso dell'art. 4, comma 4, della L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii., né del D.D. n. 1268/2003, in quanto:
- b.7.1 è privo del cronoprogramma;
 - b.7.2 non è dimostrata la proporzionalità della durata di concessione richiesta (30 anni) agli investimenti programmati e al relativo periodo di ammortamento;
 - b.7.3 non dimostra l'adeguatezza dello stesso all'importanza ed alle suscettività utilizzative del giacimento;
 - b.7.4 è privo di una definizione, sufficientemente dettagliata, degli importi di spesa.
- b.8 Non è stata fornita adeguata dimostrazione della disponibilità delle strutture utilizzative; infatti, risulta agli atti del Settore che:
- b.8.1 successivamente alla presentazione dell'istanza del 24/02/2010, in relazione alla quale il Settore ha riavviato il procedimento (con nota prot. 174084 del 06/03/2012), in data 05/08/2010 la società s.r.l. ha affittato alla società "I Faraglioni s.r.l." il ramo d'azienda costituito dal complesso alberghiero corrente in Forio (NA), via Provinciale Lacco, n. 210 (già n. 174) sotto l'insegna "Hotel Terme Garden" (contratto di affitto di ramo di azienda registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 06/08/2010 al n. 1620/1T), pertanto comprendente le strutture che fanno parte del parco termale; detto contratto presentava durata fino al 31/12/2010, essendo prorogabile su richiesta dell'affittuario;
 - b.8.2 in data (imprecisata) successiva a quella del 05/08/2010 – stando a quanto si legge e si deduce dalla scrittura privata che la società s.r.l. ha allegato alla nota del 16/05/2012 (prot. 0397156 del 24/05/2012), della quale si dirà al successivo punto b.8.3 – la società s.r.l. ha venduto il complesso immobiliare alla società "I Faraglioni s.r.l.";
 - b.8.3 soltanto in data 12/09/2011 la società s.r.l. ha stipulato comodato, peraltro neppure regolarmente registrato, con la stessa società "I Faraglioni s.r.l."; infatti, come si rileva dalla scrittura privata che la società s.r.l. ha allegato alla nota del 16/05/2012 (prot. 0397156 del 24/05/2012) la società "I Faraglioni s.r.l." si dichiara (peraltro, senza fornirne prova) *«proprietaria di un complesso immobiliare, sito in Forio alla via Provinciale Lacco, n. 210 (già n. 174), ed adibito ad attività turistico-ricettiva all'insegna "Hotel Terme Garden"»* e *«atteso il mancato utilizzo delle porzioni immobiliari ubicate al piano terra del complesso de quo, concede in comodato a "Le Carrube Immobiliare s.r.l." le strutture»*. La concessione del bene viene fatta per un periodo di 30 anni a partire dal 12/09/2011;
 - b.8.4 tale atto non è idoneo a dimostrare la disponibilità delle strutture utilizzative, stante l'art. 1809, co.2, del codice civile, peraltro espressamente richiamato all'art.3 del predetto atto;
 - b.8.5 inoltre, in applicazione del D.D. n° 1268/2003, dovendo il Settore dare seguito all'istanza presentata in data 24/02/2010, la società s.r.l. avrebbe dovuto dimostrare la disponibilità delle strutture utilizzative *«dalla data di presentazione dell'istanza (24/02/2010) ininterrottamente fino alla data odierna»*, il che non risulta.
- b.9 Non è stata fornita al Settore prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza di valutazione di incidenza, la quale era dovuta – diversamente da quanto dichiarato dal tecnico della società s.r.l. – dal momento che l'area interessata dalla concessione ricade nel territorio dell'isola d'Ischia e, in quanto tale, è prossima a più di un'area S.I.C.: risulta obbligatorio, pertanto, procedere alla valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97.

RILEVATO E CONSIDERATO:

- a. che la Società ha fatto pervenire, con nota assunta al prot. n. 2012.0516853 del 05/07/2012, le motivazioni per le quali ritiene non debba procedersi al rigetto dell'istanza in epigrafe;
- b. che, all'esito delle ulteriori attività istruttorie, tali motivazioni sono risultate tutte non accoglibili, per le ragioni che si procede ad esporre;

- b.1. non è vero che con nota prot. 274056 del 06/04/2012 l'istante ha prodotto tutta la documentazione richiesta, ad eccezione della scheda tecnica», come si è rilevato ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 della "comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. 422587 del 01/06/2012;
- b.2. la società s.r.l. afferma che la sentenza della Corte Costituzionale n°235 del 19-22 luglio 2011 e il richiamato parere reso dall'Avvocatura Regionale non possono avere *«alcuna influenza nelle vicende in esame atteso che sia il TAR Campania-NA con la richiamata sentenza n° 4114/2012, che il Consiglio di Stato con la Ordinanza n° 206 del 18/01/12, sono già state investite della questione relativa ad un ipotetico contrasto con la normativa comunitaria e quella regionale, concludendo che la stessa non spiega effetti nel procedimento in interesse. E ciò è tanto più evidente se sol si considera che la pronuncia del C d S è di diversi mesi successiva a quella della Corte Costituzionale»*; ciò non risponde al vero; infatti:
- b.2.1 la sentenza TAR n° 4114/2012 risulta decisa in camera di consiglio il 9 giugno, prima, pertanto, del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n° 235/2011 (deposito intervenuto il 22/07/2011): Essa, dunque, non poteva certo tenere conto della sentenza 235/2011. Ma vi è di più: detta sentenza rileva che non esisterebbe contrasto con il diritto comunitario proprio sulla scorta del dispositivo normativo dell'art. 2 della L.R. n°11/2010, che è proprio la norma di legge dichiarata incostituzionale con la successiva sentenza n° 235/2011 dalla Suprema Corte. In altri termini, la richiamata sentenza TAR ha dedotto l'inesistenza di contrasto con il diritto comunitario sulla scorta di una disposizione di legge che, con sentenza della Corte Costituzionale immediatamente successiva, è stata dichiarata incostituzionale anche perché in contrasto con il D.Lgs. n°59/2010, vale a dire con la norma del diritto interno che ha recepito i principi del diritto comunitario di che trattasi;
- b.2.2 l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n°206/2012 del 17-18 gennaio 2012 si è limitata a riconoscere che non sussistono elementi di urgenza a sostegno dell'istanza cautelare proposta dalla Regione Campania, in sede di appello alla sentenza TAR n°4114/2011: senza, ovviamente, entrare nel merito di detto appello né, conseguentemente, esprimersi sulla influenza che la sentenza 235/2011 esplica nei confronti della normativa regionale in materia di acque minerali e termali;
- b.3 la società s.r.l. afferma, inoltre, che *«la fattispecie de qua esula, con tutta evidenza dalla previsione di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n° 59/2010»* in quanto non sarebbe stato dimostrato, da parte della Regione Campania, che le risorse termali sono scarse; di modo che, secondo la stessa società, le concessioni di sfruttamento di dette risorse potrebbero essere rilasciate in numero illimitato sull'isola di Ischia. Tale affermazione, già in contrasto con il senso comune, si rileva con tutta evidenza infondata. Infatti, le risorse termali sono da ritenersi esauribili ex se, salvo che non venga dimostrato il contrario. D'altra parte, non a caso la L.R. n°8/2008 richiede che sia dimostrata la sostenibilità dello sfruttamento richiesto ai fini del rilascio della concessione (si veda in particolare: l'art. 4, comma 1, in cui si specifica che il rilascio della concessione presuppone il previo riconoscimento di coltivabilità del giacimento; l'art. 4, commi 9-10 e 11, nelle parti in cui si individuano adempimenti finalizzati alla salvaguardia del giacimento, anche nei confronti dell'eventuale esaurimento dello stesso; l'art. 14, c. 1, che contempla la possibilità della cessazione della concessione per esaurimento o per sopravvenuta in coltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità; l'art. 19 che disciplina adempimenti a farsi in dette circostanze);
- b.4 la società s.r.l. contesta che il "programma tecnico finanziario di sfruttamento della concessione" richiesto al punto 2 della nota prot. 174084 del 06/03/2012 debba contenere anche un cronoprogramma: tale contestazione è immediatamente smentita dalla semplice lettura del D.D. n°1268/2003, che richiede che detto programma contenga anche i tempi di attuazione (vale a dire, proprio il crono programma). Priva di ogni pregio è inoltre l'osservazione secondo la quale non sarebbe possibile redigere il cronoprogramma in assenza di titolo concessorio: l'evidente incoerenza di tale affermazione pone, anzi, in dubbio che il richiedente abbia le capacità minime per essere concessionario dello sfruttamento di risorse termali;

- b.5 diversamente da quanto sostenuto dalla società s.r.l., nell'elaborato "Sezione 1 – Programma tecnico finanziario di sfruttamento della concessione mineraria", a firma dello stesso richiedente, questi ha prefigurato un termine di anni 30 per il programma dei lavori (e quindi per la durata della concessione). Rispetto a tale durata, è bene ribadirlo, doveva essere fornita la dimostrazione della proporzionalità degli investimenti programmati e del relativo periodo di ammortamento, come espressamente richiesto dall'art. 4, c. 4, L.R. n°8/2008, cosa che a tutt'oggi non è avvenuta. A tal proposito si evidenzia che del tutto infondata è la considerazione secondo la quale *«essendo già noto al Settore regionale competente il tipo di acqua termo minerale che è presente nel bacino è necessariamente nota anche l'importanza del giacimento e della sua suscettività»*: infatti, la durata prevista per la concessione, dovendo essere rapportata agli investimenti che il richiedente programma, non può essere, evidentemente, prestabilita dal Settore, visto che lo stesso non può disporre delle risorse economiche che il richiedente intende utilizzare per lo sfruttamento;
- b.6 la società s.r.l. ha indicato, nel programma tecnico finanziario un unico importo per la spesa totale prevista. Risulta evidente che dovendo, indicare "gli importi di spesa" come richiesto dal D.D. n° 1268/2003, avrebbe dovuto suddividere l'importo indicato almeno nelle differenti tipologie di spesa prevista;
- b.7 in esecuzione della richiamata sentenza TAR n° 4114/2011 l'Ufficio ha riavviato il procedimento iniziato con l'istanza prot. 209146 del 09/03/2010, essendo stato annullato il precedente provvedimento di rigetto prot. 369626 del 28/04/2010. Risulta evidente, pertanto, che doveva necessariamente essere richiesta la dimostrazione, da parte della società s.r.l., del possesso della disponibilità delle strutture utilizzative sia alla data di presentazione dell'istanza (24/02/2010), sia alla data odierna. Detta dimostrazione non è stata fornita, se non a partire dalla data della scrittura privata, rispetto alla quale si rimanda al precedente punto b.8. Peraltro, del tutto singolare è la circostanza per la quale la società s.r.l., avendo venduto il complesso immobiliare alla soc. "I Faraglioni s.r.l." (come si rileva dalla scrittura privata di cui al precedente punto b.8.2), si è successivamente premurata di riacquistare la disponibilità delle strutture utilizzative con detto atto, per il quale si rimanda al già richiamato punto b.8;
- b.8 In ordine a quanto dedotto dalla società s.r.l. a proposito della mancata presentazione al Settore della prova di avvenuta presentazione dell'istanza di valutazione di Incidenza (di cui al punto 3.3 della comunicazione prot. 422587 dell'01/06/2012) si rileva;
- b.8.1 continua a sbagliare, la società s.r.l., nel ritenere non dovuta la Valutazione di incidenza;
- b.8.2 la società s.r.l. afferma di aver trasmesso apposita richiesta di V.I. in data 30/06/12: tuttavia non ha fornito al Settore, a tutt'oggi, alcuna prova della presentazione di tale richiesta;
- b.8.3 in esito alla deliberazione della Giunta regionale n° 671 del 6/12/2011, tutte le concessioni dell'isola di Ischia sono tenute a presentare, per il prosieguo delle attività, istanza di V.I., al pari della stessa società s.r.l. che pertanto non può ritenersi esonerata dal fare altrettanto.

RITENUTO di dover conseguentemente rigettare la richiesta di riassegnazione della concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque termali già denominata "Garden Club Ischia" presentata in data 24/02/2010 dalla società "Le Carrube Immobiliare s.p.a.", acquisita al protocollo regionale n. 2010.0209146 del 09/03/2010 e fatta propria dalla società "Le Carrube Immobiliare s.r.l.".

VISTO:

- a. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.;
- b. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*);
- c. il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*) e ss.mm.ii.;
- d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 19-22 luglio 2011;

- e. il parere PP-151-15-12/2011 prot.698221 del 15/9/2011, reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale;
- f. la deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- g. la Sentenza del TAR Campania n°4114/2011 del 08/06-27/07/2011;
- h. l'Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 206/2012 del 17-18/01/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Concessioni acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di rigettare la richiesta di riassegnazione della concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque termali già denominata "Garden Club Ischia" presentata in data 24/02/2010 dalla società "Le Carrube Immobiliare s.p.a.", acquisita al protocollo regionale n. 2010.0209146 del 09/03/2010 e fatta propria dalla società "Le Carrube Immobiliare s.r.l.";
- 2. entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
- 3. il presente decreto sarà notificato alla Società "Le Carrube Immobiliare s.p.a.", alla società "Le Carrube Immobiliare s.r.l." e in copia trasmesso:
 - 3.1. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 3.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 3.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 3.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 3.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 3.6. al comune competente per territorio, per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio;
 - 3.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo